

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2037 DEL 07/12/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E L'AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE, COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO, PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN PEDIATRIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 117 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITÀ DEL 19/12/2019. DURATA DAL 1/01/2023 AL 31/12/2023.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 2134/22

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Merano, con nota prot. n. 100769 del 30/09/2022, agli atti, ha manifestato alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” la necessità di rinnovare, per l’anno 2023, la convenzione per attività di consulenza nella branca pediatria presso l’Ospedale di Merano in scadenza al 31/12/2022, attraverso la collaborazione di personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno e indeterminato dell’U.O.C. di Pediatria della scrivente Azienda U.L.SS. per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali e per far fronte alla carenza di dotazione organica.

Con la stessa nota, il Comprensorio faceva pervenire una bozza di accordo per una condivisione preliminare all’approvazione e alla firma.

Sulla richiesta e sulla bozza di accordo sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Direzione Sanitaria, della Direzione Medica Ospedaliera nonché del Direttore dell’U.O.C. Pediatria di Vicenza.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 117 co. 2 lett. a) del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall’art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 219 del 19 febbraio 2020, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 e come previsto nel testo dell’accordo, per le attività di consulenza in argomento l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Merano, corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria omnicomprensiva pari a € 113,76 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

In ragione di quanto esposto, si propone di rinnovare la convenzione per attività di consulenza in Pediatria tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Merano, con decorrenza dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2023, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di rinnovare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la convenzione per attività di consulenza in Pediatria tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Merano, con decorrenza dall’1/01/2023 e fino al

31/12/2023, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2023 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000030 “*consulenze sanitarie verso ASL extra Regione*;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente la convenzione per attività di consulenza e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
4. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Salvatore Barra –dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

VEREINBARUNG
zwischen dem
SÜDTIROLER SANITÄTSBETRIEB
GESUNDHEITSBEZIRK MERAN

mit Sitz in Bozen, Thomas-Alva-Edisonstraße 10/D, Steuer-/MwSt.-Nr. 00773750211, im Sinne des Beschlusses des Generaldirektors Nr. 368 vom 27.09.2007 durch den Direktor des Gesundheitsbezirks Meran, Dr. Umberto Tait, vertreten, im Folgenden kurz „**Gesundheitsbezirk Meran**“ genannt

und dem

BETRIEB „ULSS8 BERICA“

mit Sitz in viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza, St.Nr./MwSt.-Nr. 02441500242, im Folgenden kurz „**ULSS8 Berica**“ genannt, vertreten durch die Generaldirektorin, Dr. Maria Giuseppina Bonavina

**für die Durchführung von Beratungstätigkeit
in Pädiatrie**

wird folgendes vereinbart:

Artikel 1
Gegenstand

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Erbringung von Beratungstätigkeit in Pädiatrie im Gesundheitsbezirk Meran.

Die Leistungen werden außerhalb der Dienstzeit von den Ärzten der „UOC di Pediatria“ von Vicenza des strukturellen Mutter-Kind-Departments erbracht, im Sinne des Art. 117, Absatz 2, des Nationalen Kollektivvertrags des Bereichs Sanität vom 19.12.2019, im Einklang mit den Verpflichtungen des Dienstes beim Herkunftsbetrieb.+

Artikel 2
Verpflichtungen des „U.L.SS. 8 Berica“

Der „ULSS8 Berica“ verpflichtet sich, im Gesundheitsbezirk Meran Beratungstätigkeit in Pädiatrie zu erbringen, und zwar im Rahmen von maximal 8-10 Diensten im Monat, von denen jeder normalerweise max. 12 Stunden dauert, Fahrtzeiten nicht inbegriffen. In der Regel handelt es sich um aktive Werktagdienste bei Tag oder Wachdienste bei Nacht und an Wochenenden und Feiertagen im Krankenhaus von Meran.

ACCORDO
fra
L'AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE
COMPRESORIO SANITARIO DI MERANO

con sede in Bolzano, Via Thomas Alva Edison 10/D, cod. fisc. / P.IVA 00773750211, rappresentata ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 27.09.2007 dal Direttore del Comprensorio Sanitario di Merano, Dott. Umberto Tait, d'ora innanzi chiamata „**Comprensorio Sanitario di Merano**“

e

L'AZIENDA ULSS8 BERICA

con sede legale in viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza, C.F. e P.IVA 02441500242, d'ora innanzi chiamata „**ULSS8 Berica**“, in persona della Direttrice Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

**per lo svolgimento di attività di consulenza
in Pediatria**

si stipula quanto segue:

Articolo 1
Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto l'esecuzione di attività di consulenza in pediatria presso il Comprensorio Sanitario di Merano.

Le prestazioni saranno erogate al di fuori dell'orario di servizio dai dirigenti medici afferenti all' U.O.C. di Pediatria di Vicenza, Dipartimento Strutturale Materno-Infantile, ai sensi dell'art. 117, comma 2, del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019, compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza.

Articolo 2
Impegni dell'U.L.SS. 8 Berica

L'ULSS8 Berica si impegna ad espletare attività di consulenza mediante prestazioni mediche di Pediatria presso il Comprensorio Sanitario di Merano nel numero massimo di 8-10 turni mensili, ciascuno di 12 ore massime di norma, esclusi i tempi di viaggio. Di regola si tratta di turni di normale servizio attivo durante il giorno in giorni feriali o di turni di servizio di guardia medica durante la notte e nei fine settimana e giorni festivi nell'Ospedale di Merano.

Die Dienste werden von Mal zu Mal vom Verantwortlichen der Abteilungen Pädiatrie des Gesundheitsbezirks Meran und dem Direktor der „U.O.C. di Pediatria“ der „ULSS8 Berica“ im Einklang mit den Diensterfordernissen der betroffenen Abteilungen vereinbart.

Die Leistungen werden von Ärzten der „U.O.C. di Pediatria“ der „ULSS8 Berica“ im Rahmen von Zusatzstunden außerhalb der institutionellen Sollstunden erbracht.

Der „ULSS8 Berica“ bestimmt der Direktor der vorgenannten „UU.OO.CC./U.S.D.“ zu Verantwortlichen für die Erbringung der Leistungen.

Artikel 3 **Wirtschaftliche Vereinbarungen**

Der Gesundheitsbezirk Meran verpflichtet sich, als Vergütung für die Erbringung der im Artikel 2 dieser Vereinbarung genannten Leistungen innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Rechnung der „ULSS8 Berica“ eine pauschale Stundenvergütung von 113,76 €, zu überweisen.

Zusätzlich zu dieser Vergütung erstattet der Gesundheitsbezirk Meran dem „ULSS8 Berica“, die Kosten der Fahrten von Vicenza nach Meran und retour, laut Regelung, die für seine Bediensteten gilt, zwecks Ausübung der von dieser Vereinbarung vorgesehenen Tätigkeit, beziehungsweise Kosten für den Kraftstoff und Autobahngebühren.

An den Tagen der Tätigkeit haben die Ärzte der „ULSS8 Berica“ Anrecht auf Zugang zu den Krankenhausmensen zu den Bedingungen, die für die Bediensteten des Gesundheitsbezirks gelten.

Der Gesundheitsbezirk Meran stellt den Ärzten zwecks Ausübung der von dieser Vereinbarung vorgesehenen Tätigkeit, soweit möglich, eine kostenlose Unterkunft in seinen Krankenhäusern oder in einer anderen seiner Einrichtungen zur Verfügung. Dasselbe gilt für Parkplätze.

Artikel 4 **Übermittlung von Aufstellungen**

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb übermittelt der „U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS8 Berica“ die Aufstellungen der in seinen Krankenhäusern erfolgten Zugänge, aus denen die Namen der Ärzte, die Tage und die Zeiten der Zugänge hervorgehen, zusammen mit der elektronischen Bestellung, innerhalb des 20. Tages nach dem Monat der Zuständigkeit (nach dem Kompe-

I turni saranno concordati di volta in volta tra il responsabile delle Divisioni di Pediatria del Comprensorio Sanitario di Merano ed il Direttore dell'U.O.C. di Pediatria dell'ULSS8 Berica, compatibilmente con gli impegni di servizio delle unità operative coinvolte.

Le prestazioni di cui sopra saranno effettuate da medici afferenti all'U.O.C. di Pediatria dell'ULSS8 Berica al di fuori dell'orario istituzionalmente dovuto.

L'ULSS8 Berica individua nel Direttore delle citate UU.OO.CC./U.S.D. il responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di cui sopra.

Articolo 3 **Accordi economici**

Il Comprensorio Sanitario di Merano, come corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2 della presente convenzione, s'impegna a versare, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura dell'ULSS8 Berica, un compenso orario omnicomprensivo di Euro 113,76.

In aggiunta a questo compenso il Comprensorio Sanitario di Merano rimborsa all'ULSS8 Berica, i costi dei viaggi A/R da Vicenza a Merano, secondo la normativa valida per i suoi dipendenti effettuati ai fini dello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione, ovvero, le spese per il carburante e le spese del pedaggio autostradale.

Nei giorni di attività i medici dell'ULSS8 Berica hanno diritto di accedere alle mense ospedaliere alle condizioni vigenti per il personale dipendente del Comprensorio Sanitario di Merano.

Il Comprensorio Sanitario di Merano mette a disposizione dei medici, al fine dello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione, per quanto possibile, un alloggio gratuito nei suoi ospedali o in un'altra delle sue strutture. Lo stesso vale per i parcheggi.

Articolo 4 **Trasmissione riepiloghi**

L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige trasmetterà all'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS8 Berica i riepiloghi degli accessi effettuati presso i suoi ospedali, comprensivi dei nominativi dei medici, giornate ed orari degli accessi, unitamente all'ordinativo elettronico NSO, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

tenzzeitraums).

Die Aufstellungen müssen der „UOC. Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS 8 Berica“ an folgende E-Mail-Adresse: sandra.boz@aulss8.veneto.it, übermittelt werden.

Artikel 5 Strahlenschutz

Der Gesundheitsbezirk Meran verpflichtet sich, die Bestimmungen des GvD. Nr. 81/2008 „Durchführung des Artikels 1 des Gesetzes vom 3. August 2007, Nr. 123, in Sachen Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz“ einzuhalten. Falls Tätigkeiten den Einsatz von ionisierenden Strahlen vorsehen, muss die Struktur den Strahlenschutzexperten der „ULSS8 Berica“ kontaktieren, um alle Pflichten im Bereich des Strahlenschutzes laut GvD. Nr. 101/2020 zu erfüllen. Die Struktur verpflichtet sich, in diesen Fällen der „ULSS8 Berica“ die Exposition gegenüber ionisierender Strahlung des Arztes mitzuteilen.

Artikel 6 Versicherungsschutz

Der Gesundheitsbezirk Meran gewährleistet zu den Bedingungen der eigenen aktuellen Polizze der Haftpflichtversicherung die Deckung der zivilrechtlichen Haftung für nicht mit Vorsatz Dritten zugefügten Schäden, welche die Ärzte aufgrund der Durchführung dieser Vereinbarung bei der Berufsausübung verursachen. Davon ausgenommen ist die Haftung für grobe Fahrlässigkeit.

Der Gesundheitsbezirk Meran gewährleistet auch zu den Bedingungen der eigenen aktuellen Polizze der Haftpflichtversicherung die Deckung der Schäden, die die Ärzte bei der Fahrt nach und zurück von Meran zwecks Erbringung der Leistungen, die Gegenstand dieser Vereinbarung sind, erleiden. Zusätzlich gewährleistet der Gesundheitsbezirk Meran zu den Bedingungen und im Rahmen des Art. 10, Anlage 1 des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrags für den Zeitraum 2005 – 2008 für den normativen Teil und für den Zeitraum 2007 – 2008 für den wirtschaftlichen Teil vom 12.02.2008, ersetzt durch den Vertrag vom 09.04.2008, die Deckung der Schäden, die das private Fahrzeug der Ärzte bei den oben genannten Fahrten erleidet.

Artikel 7 Datenschutz

Im Rahmen dieser Vereinbarung ist vorgesehen, dass personenbezogene Daten von Patienten des Südtiroler Sanitätsbetriebes verarbeitet werden.

I riepiloghi dovranno essere trasmessi all'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS8 Berica al seguente indirizzo mail: sandra.boz@aulss8.veneto.it.

Articolo 5 Radioprotezione

Il Comprensorio Sanitario di Merano si impegna ad osservare il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In caso di attività che preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, la struttura deve contattare l'Esperto di Radioprotezione dell'ULSS8 Berica per ottemperare agli obblighi in materia di radioprotezione derivanti dal D.Lgs. n. 101/2020 e si obbliga a comunicare all'ULSS8 Berica l'eventuale esposizione del medico a radiazioni ionizzanti.

Articolo 6 Copertura assicurativa

Il Comprensorio Sanitario di Merano garantisce alle condizioni previste dalla sua polizza RCT in vigore, la copertura della responsabilità civile professionale dei medici per danni involontariamente causati a terzi, in relazione alle attività espletate in attuazione del presente accordo, ad esclusione della responsabilità derivante da colpa grave.

Il Comprensorio Sanitario di Merano si assume anche l'onere per i danni che i medici possono subire durante il viaggio per e da Merano, al fine dell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, alle condizioni previste dalla sua polizza RCT in vigore. Inoltre, il Comprensorio Sanitario di Merano si assume l'onere per i danni che durante questi viaggi può subire il mezzo di trasporto privato dei medici, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, Allegato 1 del Contratto Collettivo Intercompartimentale per il periodo 2005 – 2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007 – 2008 per la parte economica d.d.12.02.2008, come sostituito dall'accordo 09.04.2008.

Articolo 7 Privacy

Nell'ambito della presente convenzione è previsto il trattamento di dati personali di pazienti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Die Vertragspartner vereinbaren, dass der Südtiroler Sanitätsbetriebes als Rechtsinhaber der personenbezogenen Daten der Patienten, die sich an seine Strukturen wenden, die Ärzte der „ULSS8 Berica“ als zur Verarbeitung der Daten ihrer Patienten Ermächtigte ernannt und ihnen alle notwendigen operativen Anweisungen betreffend die Datenverarbeitung gibt, so wie von den Art. 29 und 32 der EU-Verordnung Nr. 2016/679 vorgeschrieben.

Artikel 8 Dauer der Vereinbarung

Gegenständliche Vereinbarung gilt vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. Die Vertragspartner behalten sich die Möglichkeit vor, diese Vereinbarung auch einseitig, vor Fälligkeit, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 60 Tagen, mittels einer zertifizierten E-Post - Mitteilung, zu kündigen.

Der „ULSS8 Berica“ behält sich vor, ohne Einhaltung einer Frist die gegenständliche Vereinbarung auszusetzen oder von ihr zurückzutreten, falls aufgrund des sanitären Notstands infolge der Covid-19-Pandemie eine Erfüllung der Vereinbarung mit den Dienstpflichten des betroffenen Personals nicht mehr vereinbar ist.

Artikel 9 Nichterfüllung

Bei Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten bei der Durchführung der gegenständlichen Vereinbarung kommen die Bestimmungen des Art. 1453 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Anwendung.

Artikel 10 Zuständiges Gericht

Im Streitfalle ist ausschließlich das Gericht Bozen zuständig.

Artikel 11 Anzuwendende Bestimmungen

Für alles, was nicht ausdrücklich von dieser Vereinbarung vorgesehen ist, gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Artikel 12 Schlussbestimmungen

Diese Vereinbarung ist in italienischer und deutscher Sprache abgefasst, im Falle von Unstimmigkeiten gilt der Text in italienischer Sprache.

Sie wird der Gegenpartei mittels elektronischer zertifizierter Post (PEC) zur digitalen Unterschrift

Le parti convengono che l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture provvederà alla designazione dei medici dell’ULSS8 Berica quali autorizzati al trattamento dei dati dei pazienti con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati così come previsto dagli artt. 29 e 32 del regolamento UE 2016/679.

Articolo 8 Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2023 Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi con messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

L’ULSS8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente accordo senza preavviso qualora l’emergenza sanitaria da COVID 19 renda non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del personale coinvolto.

Articolo 9 Inadempimento

Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 del Codice Civile.

Articolo 10 Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

Articolo 11 Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Articolo 12 Disposizioni finali

Il presente accordo è redatto in lingua italiana e tedesca; in caso di divergenze farà fede la lingua italiana.

Il presente accordo viene inoltrato, mediante posta elettronica certificata (PEC), alla contropar-

zugesandt und ist nur im Gebrauchsfalle registrierungspflichtig.

Sämtliche Kosten, die mit der Vereinbarung zusammenhängen, gehen zu Lasten des Gesundheitsbezirks Meran, zu dessen Gunsten die Tätigkeit erbracht wird.

„Stempelsteuer auf dem Original in virtueller Form im Ausmaß von 32,00 Euro angewandt (Gen. Ag. Einnahmen BZ Nr. 9448/2006)“

te, per la rispettiva firma digitale ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Compensorio Sanitario di Merano beneficiario dell'attività.

“Imposta di bollo assolta sull'originale in modo virtuale (Aut. Ag. Entrate BZ n. 9448/2006) nella misura di Euro 32,00”

für den **SÜDTIROLER SANITÄTSBETRIEB**
GESUNDHEITSBEZIRK MERAN

per **L'AZIENDA SANITARIA**
DELL'ALTO ADIGE
COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO

DER DIREKTOR DES GESUNDHEITSBEZIRKS
MERAN

IL DIRETTORE DEL COMPENSORIO
SANITARIO DI MERANO

Dr. Umberto Tait

digital unterzeichnet/firmato digitalmente

für den **BETRIEB "ULSS8 BERICA"**

per **L'AZIENDA ULSS8 BERICA**

DIE GENERALDIREKTORIN

LA DIRETTRICE GENERALE

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

digital unterzeichnet/firmato digitalmente